



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

PARERE 30 NOVEMBRE 2017
806/2017/I/EEL

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017, N. 167

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15), convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: Decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel, recante "Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico" (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel, recante "Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico – Aggiornamento 2017. Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C (2017) 3406" (di seguito: documento per la consultazione 552/2017/R/eel);
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 ottobre 2017 (prot. 35267 del 27 ottobre 2017), in relazione agli esiti della consultazione 552/2017/R/eel (di seguito: nota del 27 ottobre);
- lo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, predisposto in attuazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17 (di seguito: Schema di decreto), trasmesso all'Autorità dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39063 del 29 novembre 2017) (di seguito: schema di decreto).

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee;
- con riferimento alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche richiamate come "imprese energivore"), la medesima decisione prevede, tra l'altro, che:
 - a) possono essere riconosciute agevolazioni a favore delle imprese energivore in relazione agli oneri generali di sistema destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal provvedimento CIP 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, attualmente coperti dalla componente tariffaria A3;
 - b) sono eleggibili a tali agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida europee, oppure nei settori dell'allegato 5 con un indice di intensità energetica rispetto al Valore Aggiunto Lordo



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

- (di seguito: VAL), calcolato come indicato nell'Allegato 4 alle medesime Linee guida europee (di seguito: *electro-intensity*), non inferiore al 20%;
- c) la contribuzione minima delle imprese eleggibili agli oneri di cui alla precedente lettera a) deve essere non inferiore al 15% dell'onere sostenuto da un'impresa a cui non sono riconosciute agevolazioni; nei casi in cui l'indice di *electro-intensity* è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL;
 - d) in applicazione della c.d. "*grandfathering clause*" di cui al paragrafo 3.7.3 delle Linee guida europee, possono beneficiare delle suddette agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i suddetti requisiti di eleggibilità, purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da una impresa simile non agevolata;
 - e) il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh;
- in base a quanto previsto dal punto 16, delle Linee guida europee, non possono fruire di agevolazioni le "imprese in difficoltà", come definite dagli *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*, di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
 - con riferimento alla struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, la Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano, che considerava la struttura corrispondente all'ipotesi C presentata nel documento per la consultazione dell'Autorità 255/2016/R/eel, come del resto già positivamente espresso nella nota degli uffici della Commissione Europea del 1 agosto 2016 relativamente a detta ipotesi C;
 - gli effetti di tale ipotesi C sono stati ulteriormente esaminati nel documento per la consultazione dell'Autorità 552/2017/R/eel; e che in esito alle osservazioni ricevute l'Autorità intende procedere ad adottare, dal 1 gennaio 2018, l'ipotesi "C 25-75" come comunicato al Ministro dello Sviluppo Economico con nota del 27 ottobre 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 19, della legge 167/17, prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro il termine di 30



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati:

- a) sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
- b) sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
- c) le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalle Linee guida europee, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale;
- d) sono definite le modalità di applicazione della clausola di cui ai punti 189-190 delle Linee guida europee, che consente agli Stati membri di limitare ulteriormente l'importo dei costi generati dall'aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un'impresa deve versare, fissandolo a un livello non inferiore allo 0,5% del VAL per le imprese che presentano un indice di *electro-intensity* non inferiore al 20%, calcolato come previsto dall'Allegato 4 delle medesime Linee guida europee, applicando tale clausola in modo non discriminatorio a tutte le imprese eleggibili interessate.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 138/2016/R/eel, con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha definito i raggruppamenti degli oneri generali di sistema per il settore elettrico (definiti *Asos* e *Arim*, rispettivamente per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione e per tutti i rimanenti oneri generali) e la struttura tariffaria di tipo trinomio per ciascuno dei due raggruppamenti, conforme a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17,
- lo Schema di decreto trasmesso ai fini del parere previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- lo Schema di decreto prevede la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1 gennaio 2018, opportunamente alla stessa data dell'entrata in vigore della nuova struttura tariffaria di cui al precedente alinea, come peraltro da sempre suggerito dall'Autorità e da ultimo nella nota 27 ottobre 2017;



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

- nelle premesse dello stesso Schema di decreto si prende atto, dati i tempi disponibili per l'implementazione della misura, della *"impossibilità tecnica di acquisire le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante"* e si ritiene, pertanto, necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione basato sui dati disponibili per salvaguardare comunque la decorrenza dal 1 gennaio 2018 per la competenza economica delle agevolazioni alle imprese energivore.

RITENUTO CHE:

- lo Schema di decreto, nel suo complesso, è coerente con la finalità di adeguamento della normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, congiuntamente alle previsioni di cui alla deliberazione 481/2017/R/eel in materia di struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, applicabile dal 1 gennaio 2018, opportunamente richiamata dallo Schema di decreto;
- in particolare, le definizioni utilizzate nello Schema di decreto siano coerenti con la struttura tariffaria dei nuovi raggruppamenti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel, con la precisazione che per *"oneri per la cogenerazione"* si intendono solo gli oneri derivanti dalla incentivazione degli impianti cogenerativi ai sensi del provvedimento CIP 6/92;
- le modalità per il calcolo della *electro-intensity*, che in base allo Schema di decreto sono definite dell'Autorità per quanto concerne il prezzo di riferimento dell'energia elettrica e la determinazione del VAL, nonché i criteri per la determinazione dei parametri necessari alla valutazione dell'eleggibilità delle imprese di nuova costituzione, siano conformi a quanto previsto dall'Allegato 4 delle Linee guida europee;
- le procedure per l'applicazione del livello di contribuzione spettante e per l'effettuazione dei necessari controlli, siano compatibili con il ricorso al Sistema informativo integrato, per quanto concerne la comunicazione alle imprese distributrici e di vendita del livello di contribuzione di ciascuna impresa compresa nell'elenco formato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- le disposizioni transitorie previste dallo Schema di decreto siano particolarmente necessarie, considerati i tempi estremamente ristretti in cui si prevede sarà necessario operare per assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni dello Schema di decreto entro il termine della decorrenza prevista (1 gennaio 2018), nonché per effettuare le necessarie integrazioni delle dichiarazioni delle imprese energivore ove necessario entro il termine del 30 giugno 2018;
- la definizione dei parametri di riferimento per il calcolo del consumo delle imprese energivore sia opportuna ed urgente per assicurare, tra l'altro, che le agevolazioni non costituiscano un disincentivo all'efficienza energetica da parte delle medesime imprese.

Handwritten signature in blue ink.



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia opportuno formulare, ai sensi della legge 481/95, articolo 2, comma 6, un parere consultivo complessivamente favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministro dello Sviluppo Economico con lettera del 29 novembre 2017, valevole anche come parere formale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, dal momento della sua vigenza

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto ministeriale, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, nel testo trasmesso dal Ministro dello Sviluppo Economico con lettera del 29 novembre 2017;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di prevedere che il presente parere sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, dal giorno successivo alla vigenza della legge 167/17.

30 novembre 2017

82.

IL PRESIDENTE
Guido Bertoni